



5253/17

Ed. Torino
R. Acc. 18/6/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFFERRI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. ANTONIO - Rel.

Dott. PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 13/01/2017 - CC

R.G.N. 17104/2015

Ca. 5253
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17104-2015 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO AR.GI.MA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. e C.F. 06209821002, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.PELLICO 10, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI LUIGI GUAZZOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO DE FELICE giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PATRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA GALELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO PIZZUTELLI giusta procura speciale a margine del ricorso;

522
17

- controricorrente -

nonché contro

GIZZI PAOLA, FRIDIS S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3336/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, emessa il 13/05/2015 e depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESF.

Ragioni della decisione

La Corte d'appello di Roma, con sentenza 1 giugno 2015, in accoglimento del reclamo di Patrizio, liquidatore della Argima srl, e del socio Gizzi Paola, ha dichiarato la nullità del fallimento della Argima dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza 16 ottobre 2014 e lo ha revocato.

La questione posta dal ricorso per cassazione della Curatela del Fallimento è se la notifica dell'istanza di fallimento mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale (nella specie in data 18 settembre 2014), quando abbia avuto esito negativo la notifica presso la sede della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese (nella specie in data 29 ottobre 2013), sia nulla, come ritenuto dai giudici di merito, o sia valida, come sostenuto dal ricorrente (che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 15, comma 3, legg. fall.).

Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la Corte romana deciso la causa in senso difforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la previsione dell'art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro

l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per *factio iuris*, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale: ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. (v. Cass. n. 24968/2013); questa conclusione è coerente con il principio secondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, ex art. 10 legge fall., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale (v. Cass. n. 18138 e 21026/2013).

Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 13 gennaio 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. - 1 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

[Signature]